

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

### 25° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 APRILE 1985

Presidenza del Presidente BALDI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590» (502-1116-1149-1155-B), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Diana ed altri, Baldi ed altri, De Toffol ed altri, e di disegno di legge d'iniziativa governativa; approvato

dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

##### (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4, 7 e <i>passim</i>
BRUGGER (SVP) .....	6, 8, 10
CIMINO (PSI) .....	6, 8
COMASTRI (PCI) .....	7, 9
DE TOFFOL (PCI) .....	4, 9, 12
DIANA (DC), relatore alla Commissione ..	2, 9, 11
FERRARA Nicola (DC) .....	6
FIOCCHI (PLI) .....	6
MELANDRI (DC) .....	13
ZURLO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste .....	7, 11

*I lavori hanno inizio alle ore 9,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590» (502-1116-1149-1155-B)**, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Diana ed altri, Baldi ed altri, De Toffol ed altri, e di disegno di legge d'iniziativa governativa; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590» (502-1116-1149-1155-B), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Diana ed altri; dei senatori Baldi ed altri; dei senatori De Toffol ed altri; e di un disegno di legge d'iniziativa governativa; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, ritengo opportuno sospendere la seduta fino alle ore 15 in attesa di acquisire il parere suddetto.

*La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 15.*

PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza è pervenuto il parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione. Prego il senatore Diana di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Solo alcune parole per illustrare le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. La prima è all'articolo 1 ed introduce un comma alla fine dell'articolo: «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al precedente comma, fanno carico gli oneri connessi all'attuazione degli articoli 5, 6, 7 e 10 della presente legge, valutati in complessive lire 35 miliardi, corrispondenti alle somme da iscrivere sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1985 concernenti interessi passivi per operazioni di indebitamento». In pratica l'esigenza è emersa da parte del Ministero delle finanze e soprattutto degli enti previdenziali, i quali hanno fatto notare che mancava la copertura del minor introito (infatti non è un maggior onere) dovuto al fatto che gli interessi quali sono attualmente (22 per cento) scendono al valore dell'interesse legale più un 3 per cento. A fronte di tale mancanza di copertura si è chiesto di inserire questo comma che fissa in 35 miliardi la spesa per l'anno 1985. Non è

chiaro cosa avverrà negli anni successivi, ma è da presumere che ci si sia preoccupati soltanto per il 1985.

All'articolo 2 non è stata apportata alcuna modifica.

All'articolo 3 invece vi è una piccola modifica, essendosi cancellato l'inciso che avevano inserito proprio su nostra richiesta e cioè l'espressa comprensione tra il bestiame di quello «avicolo, cunicolo ed itticolo». Si è invece inserito un comma che recita: «limitatamente ai danni causati dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge gli interventi diretti al ricovero, alla cura ed all'alimentazione del bestiame di cui al precedente comma possono essere adottati anche a favore degli allevamenti avicoli, cunicoli ed itticoli». La preoccupazione è che attraverso la dizione dell'articolo 3 nel testo licenziato dal Senato si potesse considerare superato quello che per alcuni è diventato un dogma, ossia che gli allevamenti avicoli, cunicoli ed itticoli non fanno parte degli allevamenti di bestiame. Personalmente non condivido questa impostazione, ma è un dato di fatto che si è preferito togliere l'inciso dal corpo dell'articolo 3 e portare una previsione di minore intensità in un comma aggiuntivo. Non mi pare che la modifica comporti grosse differenze se non una: laddove con l'inciso «ivi compresi...» avevamo inteso affermare che sempre e comunque erano compresi tali allevamenti, con la nuova dizione è presente la parola «possono» che attenua la portata della previsione.

Nell'articolo 4 del testo approvato dal Senato alla lettera *d*) si prevedeva che i mutui per la ricostruzione, il ripristino, la riconversione delle attrezzature e strutture fondiari aziendali danneggiate erano sorretti dal fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454: questo richiamo al fondo interbancario di garanzia scompare nel testo che ci viene rimesso dalla Camera, perchè si ritiene evidentemente che tale fondo abbia poche disponibilità e quindi non lo si vuole appesantire con una garanzia ulteriore per questi mutui in favore del recupero delle opere danneggiate dal gelo. Nemmeno questa è una modifica di grossa importanza ma è un elemento di novità che merita di essere segnalato. Da questo articolo 4, come dal precedente, viene tirato fuori il riferimento alle provvidenze agli allevamenti avicoli, cunicoli ed itticoli e anche in questo caso la previsione viene riportata in calce; peraltro riportando una svista che era occorsa a noi e che probabilmente si giustificava con la fretta con la quale abbiamo legiferato, mentre si giustifica un po' meno - se mi si consente un po' di polemica - per i colleghi della Camera dei deputati che, a differenza di noi, hanno avuto un mese e mezzo a disposizione e che, avendo operato un taglio sull'articolo, avrebbero potuto anche correggere la svista. Si parla infatti di danni causati ai capannoni degli allevamenti avicoli, cunicoli ed itticoli: riesce abbastanza difficile comprendere cosa sia un capannone per l'allevamento itticolo. Sarebbe stato molto più semplice e chiaro parlare di allevamenti e la correzione, in sede di coordinamento, poteva essere affrontata dall'altro ramo del Parlamento, così come in sede di coordinamento è stata corretta un'altra nostra svista. Infatti, in alcune parti, parliamo di percentuale del prodotto vendibile mentre in altri casi di prodotto lordo semplicemente ed in altri casi ancora parliamo di prodotto lordo globale. In realtà abbiamo usato tre dizioni differenti: la Camera, viceversa, in sede

di coordinamento ha preferito adeguare tutto alla dizione «prodotto lordo vendibile». A mio modo di vedere la correzione è opportuna come sarebbe stato opportuno correggere la parola «capannoni» all'articolo 4: anche in questo caso ho il timore che si sia trattato di paura di muovere qualcosa, sempre in riferimento al citato dogma. Importante, a mio avviso, è quanto è detto all'articolo 8. È previsto infatti che gli interessi sul credito agrario, come in precedenza gli interessi sui mutui, vengano ridotti a favore della categoria dei coltivatori diretti al 3,25 per cento. Questa è una innovazione importante e certamente vantaggiosa per la categoria; ha una sua giustificazione perchè anche in altre parti della legge n. 590 si fa riferimento all'interesse del 3,25 per cento. Questa non è stata una svista del relatore: ritenevo infatti che il tasso di interesse attuale (3,25 per cento) fosse eccessivamente basso. Di sicuro occorrerà aumentare le disponibilità dato che i 300 miliardi potrebbero risultare pochi. Altra correzione opportuna è all'articolo 9. Laddove parlavamo di provvidenze a fondo perduto e di elevare a 5 milioni il limite massimo, la Camera ha apportato una modifica che fa riferimento al 90 per cento del danno accertato e pone il limite di «non superiore a 5 milioni di lire». Una piccola correzione è apportata all'articolo 10: si sono aggiunte infatti le parole «dei prodotti» laddove si parlava soltanto di «esportazione del comparto florovivaistico ed orticolo». In altre parti, a modesto avviso del relatore, le correzioni della Camera non migliorano il testo, ma addirittura talvolta lo peggiorano; tuttavia, stante l'urgenza e la attesa per questa legge (vi ricordo che il disegno di legge è del 5 febbraio e lo abbiamo ricevuto con qualche giorno di ritardo; sono passati quattro mesi e mezzo dalle gelate e cinque mesi dalle alluvioni in Sicilia) credo che abbiamo non solo l'opportunità di approvarlo al più presto, ma dovremmo anche sentirne il dovere.

Dobbiamo sentire il dovere di approvare il disegno di legge al più presto, altrimenti rischieremo di varare a giugno nella migliore delle ipotesi un provvedimento che si riferisce ai danni sofferti dagli agricoltori all'inizio dell'anno.

Sono dell'opinione di approvare il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

**DE TOFFOL.** Siamo anche noi dell'opinione che bisogna fare presto, anche se le preoccupazioni espresse dal nostro Gruppo in sede di prima lettura si sono dimostrate ampiamente fondate.

Ritengo, cioè, che sia stato un errore in quella fase non avere adeguato i finanziamenti alle esigenze che si andavano chiaramente prospettando; 200 miliardi apparivano già allora insufficienti per interventi che dovevano essere vasti e di varia natura. Lo stesso relatore diceva poco fa che, stante la quantità ed il tipo di interventi rispetto a quelli previsti dalla legge n. 590, è chiaro che i finanziamenti sono del tutto inadeguati.

Riteniamo anche che sia stato un errore non avere accolto alcune proposte che andavano nella direzione da un lato di sostenere le Regioni per accelerare al massimo gli accertamenti,

dall'altro di trovare una forma di integrazione di reddito per quelle colture cui non c'è alternativa dal punto di vista produttivo; mi riferisco alle regioni montane nel comparto dell'olivicoltura. Sarebbe stato utile tenerne maggiormente conto, stante l'eccezionalità dell'evento.

Sarebbe stata giusta anche l'estensione dei benefici previsti dal disegno di legge che stiamo esaminando alle cooperative agricole ubicate nelle zone colpite.

Minori conferimenti determineranno una serie di problemi di non poco conto per i costi di queste strutture di trasformazione; attraverso indagini che abbiamo fatto questo dato è emerso con estrema gravità.

Sarebbe anche stato utile estendere i benefici ai lavoratori dipendenti agricoli sia a tempo determinato che indeterminato.

Detto questo, rilevati i limiti notevoli del disegno di legge, ci asterremo; gradiremmo però che venisse approvato il seguente ordine del giorno che impegna il Governo a presentare un disegno di legge che recepisca le nostre proposte, tenendo anche conto che nell'articolo 1 del disegno di legge in discussione è previsto un adeguamento del finanziamento; tale ordine del giorno reca anche la firma dei senatori Margheriti, Cascia, Carmeno, Comastri, Gioino e Guarascio:

«La 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge recante: "Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali e avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590"

considerato che:

i gravi danni subiti dalle produzioni delle colture e dalle strutture agricole hanno provocato e provocheranno, specie per le colture arboree, consistenti riduzioni dei redditi dei produttori e della occupazione dei lavoratori agricoli;

la minore produzione determinerà, specie in alcuni settori, una drastica riduzione dei conferimenti alle cooperative agricole di raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

i 300 miliardi stanziati per finanziare la legge 15 ottobre 1981, n. 590, risultano del tutto insufficienti in rapporto alla quantità e alla qualità dei danni accertati,

impegna il Governo:

a presentare in tempi brevi un disegno di legge che preveda:

1) stanziamenti proporzionali ai danni reali, definitivamente accertati dalle regioni e documentati al Ministero dell'agricoltura e foreste;

2) una normativa specifica che favorisca il reimpianto delle colture arboree danneggiate, con particolare riferimento alla olivicoltura e garantisca le integrazioni di reddito indispensabili ai coltivatori di tali colture, per poter rimanere sul fondo e proseguire la loro attività lavorativa in quelle zone di collina e di montagna dove non esistono alternative colturali;

3) l'estensione di tutti i benefici della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e quelli delle successive modificazioni anche alle cooperative agricole di conduzione e a quelle di raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti;

4) il riconoscimento, in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti da cooperative agricole, ubicate nelle zone colpite dalle calamità sia ai fini previdenziali che assistenziali, dello stesso numero di giornate di lavoro risultanti dagli elenchi anagrafici dell'anno 1984.

0/502-B/1/9

Il secondo ordine del giorno, che presento insieme coi senatori Carmeno, Cascia e Margheriti, riguardante l'estensione dei benefici anche alle calamità naturali successive agli eventi presi in considerazione, è il seguente:

«La 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il provvedimento di rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590;

considerato che in essa è fatta espressa riserva di ulteriori incrementi finanziari in relazione all'accertamento più compiuto dei danni reali;

rilevato che altre intemperie successive a quelle prese in considerazione (ultimamente lo straripamento del fiume Ofanto) hanno provocato ulteriori danni rilevabili ai fini del Fondo di solidarietà nazionale,

impegna il Governo:

ad includere nella valutazione dei danni e nei relativi provvedimenti, dette calamità naturali successive».

0/502-B/2/9

BRUGGER. Sono d'accordo per quanto riguarda la più sollecita possibile approvazione del disegno di legge.

Vorrei soltanto sollevare la questione, accennata dal relatore, delle correzioni in sede di coordinamento. Per quanto concerne infatti il riferimento ai capannoni itticolli, si potrebbe fare una modifica in sede di coordinamento.

CIMINO. Condivido totalmente le considerazioni conclusive del senatore Diana. Pertanto, esprimo parere favorevole al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati.

FIOCCHI. Intervengo brevemente per confermare il voto favorevole del gruppo liberale.

Le finalità di questo disegno di legge sono già state ampiamente illustrate nella precedente discussione. Condivido le considerazioni del senatore Diana e confermo il mio voto favorevole.

FERRARA Nicola. Signor Presidente, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, annuncio il voto favorevole al provvedimento in esame per le ragioni espresse dal relatore.

COMASTRI. Signor Presidente, come ho già avuto occasione di sottolineare in precedenza, vi è un'estrema urgenza di approvare il disegno di legge in titolo. La rapidità con la quale abbiamo licenziato il testo del provvedimento in prima lettura non ha trovato riscontro alla Camera. In quella sede, infatti, il dibattito si è approfondito: molti nostri emendamenti sostanziali non sono stati accolti mentre ne sono stati approvati alcuni di carattere marginale, il che ha fatto ritornare il disegno di legge all'esame del Senato.

Mi sento di essere particolarmente critico per quanto riguarda un aspetto che questo provvedimento non affronta in modo sostanziale, cioè gli interventi a sostegno dell'olivicoltura. È vero che in proposito concediamo mutui quindicennali ad interessi vantaggiosi, ma non basta, perchè sappiamo tutti che questo è un settore che non dà raccolti, e quindi reddito, nell'anno successivo alla messa da dimora delle piante. Devo rilevare inoltre un po' di confusione circa il ripristino delle strutture, perchè non si capisce bene se in proposito ci si riferisce, oltre alla messa a dimora delle piante, anche al ripristino della pianta con il «taglio a ciocco». A mio avviso sarebbe opportuno che ciò venisse evidenziato.

Noi avevamo presentato un emendamento che andava incontro a tali esigenze, sottolineando anche l'aspetto estremamente grave che avrebbe l'abbandono di questa coltura, in particolare nelle regioni cosiddette marginali in cui operano intere aziende che vivono e sopravvivono con la olivicoltura. Attendere anni per poter avere di nuovo un reddito non sarà sicuramente possibile per questi coltivatori, spesso piccoli e medi. Ho la profonda preoccupazione che, ancora una volta colpiti, essi abbandoneranno queste zone per cercare soluzioni diverse, tali da soddisfare le loro concrete esigenze economiche, determinando così un grave danno per l'olivicoltura. Il Sottosegretario ha partecipato ad un convegno a Torino qualche giorno fa ed io sono intervenuto ad un incontro svoltosi a Perugia; abbiamo potuto constatare come queste preoccupazioni siano estremamente sentite dagli operatori del settore. Ripeto, noi avevamo proposto un emendamento che colmasse questo vuoto economico, ma non è stato accolto qui al Senato - mi preme sottolinearlo - e, una volta ripresentato alla Camera, è stato di nuovo respinto.

Sarei tentato di esprimere un voto contrario a questo provvedimento; capisco che forse tale atteggiamento potrebbe non essere compreso a pieno, anche se spero che quello che ho detto sia stato sufficientemente chiaro. Ho voluto sottolineare questo discorso augurandomi che venga presto riaffrontato, come ha sollecitato anche il collega De Toffol. Questo problema, infatti, se rimarrà insoluto può determinare grossi sconvolgimenti ecologici in zone particolarmente delicate come quelle dell'Italia centrale, che hanno subito perdite fino al 90 per cento della produzione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ZURLO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con le conclusioni del relatore e quindi raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Se mi è consentito, vorrei fare due brevissime considerazioni.

La prima riguarda la lamentata insufficienza dei finanziamenti. In proposito voglio ricordare che l'articolo 1 stabilisce con chiarezza che c'è riserva da parte del Governo di presentare un ulteriore provvedimento nel momento in cui si conoscerà la reale entità dei danni. Voglio anche ricordare che l'articolo 3 della legge n. 590 del 1981 dispone che «la prima ed eventualmente la seconda annualità relativa ai contributi dipendenti dalle richiamate agevolazioni creditizie fanno carico alla somma da prelevarsi ai sensi dei precedenti commi. Le successive annualità sono iscritte per ciascun anno nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste». Quindi, se dall'accertamento dei danni emergerà la necessità di intervenire con i mutui quindicennali per l'olivicoltura e con i mutui decennali per le altre colture, solo la prima rata di questi mutui andrà a gravare sul Fondo di solidarietà, mentre le rate successive saranno inserite nel bilancio dello Stato e faranno carico sullo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Pertanto i fondi a disposizione per far fronte a tali calamità non sono rappresentati solo dai 400 miliardi di quest'anno o dal residuo dei 400 miliardi più i 300 che si stanno stanziando e gli altri che eventualmente saranno erogati in base all'articolo 1, ma anche da tutto quello che verrà prelevato dal bilancio dello Stato per le annualità successive.

In secondo luogo, per quello che riguarda più specificamente l'olivicoltura, devo sottolineare che fino a questo momento non abbiamo ancora un quadro esatto della situazione. I danni sono certamente molto rilevanti, soprattutto nella Toscana e nell'Umbria, dove si parla di perdite rispettivamente dell'80 e del 70-75 per cento. Comunque voglio ricordare che, oltre ai mutui quindicennali, il Governo, accettando alla Camera un ordine del giorno, ha assicurato che in sede di piano agricolo nazionale sarà prevista qualche provvidenza particolare per la ripresa dell'olivicoltura in queste zone, che fra l'altro sono quelle in cui abbiamo una produzione di maggior pregio.

**PRESIDENTE.** A questo punto faccio presente, in risposta al problema posto dal senatore Brugger, che ogni modifica relativa alla norma sui capannoni per allevamenti ittici implicherebbe il rinvio del testo all'altro ramo del Parlamento.

**BRUGGER.** Signor Presidente, non potremmo essere d'accordo sul fatto che si è trattato di una svista? Cosa significa infatti parlare di «capannoni» in questo caso? Chiedo ai colleghi se ritengono che sia possibile operare tale correzione in sede di coordinamento, senza che si trasmetta di nuovo il testo all'altro ramo del Parlamento, perchè – ripeto – a me sembra evidente che si è trattato di una manifesta svista della quale sia noi che la Camera dei deputati non ci siamo accorti.

**CIMINO.** Ma chi lo stabilisce che è una svista? Come si fa a stabilire che non è una scelta? Si tratta comunque di una modifica ed è inevitabile che il disegno di legge torni alla Camera.

**BRUGGER.** Non esistono capannoni per l'allevamento ittico.



COMASTRI. Certo che ne esistono.

DE TOFFOL. La questione dell'acquacoltura era stata sollevata da noi all'inizio della discussione. È chiaro quindi che non avremmo alcuna obiezione a rivedere il testo nel senso indicato dal collega Brugger. Tuttavia anch'io sono dell'opinione che non si tratti semplicemente di una svista. Infatti, ad esempio, tutta la fase preliminare dell'allevamento del pesce avviene nei capannoni. Dunque se per noi si è trattato certamente di una svista, alla Camera dei deputati probabilmente vi è stata una riflessione ed una scelta. Corriamo il rischio di dover rinviare il disegno di legge alla Camera con tutte le conseguenze che ciò comporta, un rischio che secondo me non va corso. Se il problema è risolvibile senza la necessità di un rinvio del testo alla Camera, si potrebbe anche affrontare, ma se c'è questo rischio diciamo di no. A questo punto ci sarebbero altre cose sulle quali rinunciamo a presentare emendamenti proprio per evitare un prolungamento dell'iter; emendamenti che avrebbero altrettanta legittimità.

DIANA, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che sul problema sollevato dal senatore Comastri varrebbe la pena di far risultare a verbale di questa Commissione che laddove noi parliamo di ricostruzione, ripristino degli impianti arborei, si intende anche il taglio al ciocco. Infatti, ad esempio, nell'oliveto, la ricostruzione è costituita proprio dal taglio al ciocco. Se siamo d'accordo e se non abbiamo dubbi, ciò potrebbe risultare chiaramente per chi domani possa avere dei dubbi sull'interpretazione corretta del nostro pensiero e della nostra volontà.

Per quanto riguarda il discorso più vasto che solleva il senatore Comastri, circa gli aiuti al reddito nelle zone a oliveto dell'Italia centrale che hanno sofferto più di altre, dato che spesso si tratta di monocultura con difficoltà di soluzioni alternative, mi pare che questi problemi debbano essere presi opportunamente in considerazione probabilmente con una legge diversa e non con quella che abbiamo in esame. Si tratta di aiuti alle zone centrali depresse e all'olivicoltura in genere: ben venga l'annuncio da parte del Ministero dell'agricoltura di voler considerare in particolare questo problema. Tra l'altro credo che vi sarebbe uno strumento particolarmente adatto, il famoso schedario, con fotografie dall'alto, di tutta l'olivicoltura italiana, che è stato fatto non più tardi di un anno fa; basterebbe confrontare oggi le fotografie attuali con quelle di allora per avere la cognizione immediata delle zone danneggiate dal gelo.

Infine, per quanto riguarda il discorso del coordinamento, anche a me avrebbe fatto piacere, come firmatario del disegno di legge che stiamo per approvare, che non venisse fuori quella che io considero una svista dell'altra Camera così come è stata nostra. Dico questo perchè, al secondo comma dell'articolo 3 che è stato anch'esso modificato dall'altro ramo del Parlamento si dice: «limitatamente ai danni causati dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge gli interventi diretti al ricovero, alla cura ed all'alimentazione del bestiame di cui al precedente comma possono essere adottati anche a favore degli allevamenti avicoli, cunicoli ed ittici». Non c'è dubbio quindi che la volontà fosse quella di venire incontro agli allevamenti cunicoli, avicoli

ed itticoli. All'articolo 4 poi è sfuggita la parola «capannoni»: credo che così come in sede di coordinamento in quel ramo del Parlamento sono state soppresse o aggiunte alcune parole (ho citato prima il caso della locuzione «prodotto lordo vendibile»), si sarebbe potuta sopprimere anche la parola capannoni. In questa sede temo che non possiamo più farlo perchè si tratterebbe di una modifica della legge così come ci è stata inviata dalla Camera dei deputati.

BRUGGER. Se vi sono difficoltà sono d'accordo con voi. A me dispiace che si siano verificate queste contraddizioni che il relatore ha sottolineato. Se non possiamo modificare il testo in sede di coordinamento, senz'altro rinuncio ad insistere sulla modifica.

PRESIDENTE. Mi viene confermato che la modifica alla Camera dei deputati non è stata apportata in sede di coordinamento (mi riferisco al «prodotto lordo vendibile»), bensì è stata apportata sulla base di un emendamento. Ogni modifica al testo trasmesso dalla Camera dei deputati implicherebbe un nuovo rinvio. Propongo quindi di passare all'esame e alla votazione degli ordini del giorno.

Ricordo che i senatore De Toffol, Margheriti, Cascia, Carmeno, Comastri, Gioino e Guarascio hanno presentato il seguente emendamento:

«La 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge recante: "Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali e avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590",

considerato che:

i gravi danni subiti dalle produzioni delle colture e dalle strutture agricole hanno provocato e provocheranno, specie per le colture arboree, consistenti riduzioni dei redditi dei produttori e della occupazione dei lavoratori agricoli;

la minore produzione determinerà, specie in alcuni settori, una drastica riduzione dei conferimenti alle cooperative agricole di raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

i 300 miliardi stanziati per finanziare la legge 15 ottobre 1981, n. 590, risultano del tutto insufficienti in rapporto alla quantità e alla qualità dei danni accertati,

impegna il Governo:

a presentare in tempi brevi un disegno di legge che preveda:

1) stanziamenti proporzionati ai danni reali, definitivamente accertati dalle Regioni e documentati al Ministero dell'agricoltura e foreste;

2) una normativa specifica che favorisca il reimpianto delle colture arboree danneggiate, con particolare riferimento alla olivicoltura, e garantisca le integrazioni di reddito indispensabili ai coltivatori di tali colture, per poter rimanere sul fondo e proseguire la loro attività lavorativa in quelle zone di collina e di montagna dove non esistono alternative colturali;

3) l'estensione di tutti i benefici della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e quelli delle successive modificazioni anche alle cooperative agricole di conduzione e a quelle di raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti;

4) il riconoscimento, in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti da cooperative agricole, ubicate nelle zone colpite dalle calamità, sia ai fini previdenziali che assistenziali, dello stesso numero di giornate di lavoro risultanti dagli elenchi anagrafici dell'anno 1984.  
0/502-B/1/9

DIANA, *relatore alla Commissione*. Non ho difficoltà ad accettare il primo ordine del giorno, salvo che per quanto riguarda il punto 4) che riguarda i lavoratori a tempo determinato dipendenti da cooperative agricole ubicate nelle zone colpite e per i quali si impegna il Governo a presentare un disegno di legge che preveda il riconoscimento, in favore di essi, sia ai fini previdenziali che assistenziali, dello stesso numero di giornate di lavoro risultate dagli elenchi anagrafici dell'anno 1984. Ma parlandosi comunque di lavoratori agricoli tale previsione già compare nell'articolo 6 del disegno di legge che stiamo per approvare. Dunque almeno il punto 4) dell'ordine del giorno mi sembra pleonastico.

ZURLO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Credo che con queste riserve si possa accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori hanno modificato l'ordine del giorno; è stata sostituita la parola: «impegna» con l'altra: «raccomanda».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura del secondo ordine del giorno presentato dai senatori Carmeno, De Toffol, Cascia e Margheriti:

La 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il provvedimento di rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590;

considerato che in essa è fatta espressa riserva di ulteriori incrementi finanziari in relazione all'accertamento più compiuto dei danni reali;

rilevato che altre intemperie successive a quelle prese in considerazione (ultimamente lo straripamento del fiume Ofanto) hanno provocato ulteriori danni rilevabili ai fini del Fondo di solidarietà nazionale,

impegna il Governo:

ad includere, nella valutazione dei danni e nei relativi provvedimenti, dette calamità naturali successive.

0/502-B/2/9

ZURLO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei far notare che i provvedimenti del Governo per le calamità seguono le

proposte delle Regioni; la Regione dovrebbe segnalare i danni. In seguito alla segnalazione il Governo emette il decreto di riconoscimento dell'eccezionale calamità.

**PRESIDENTE.** Ci saranno stati anche altri straripamenti.

**DE TOFFOL.** Prendo atto delle assicurazioni date dal Governo e ritiro l'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 1.

A favore delle aziende agricole singole o associate danneggiate dalle eccezionali alluvioni, nevicate e gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato della somma di 300 miliardi di lire, con riserva di ulteriori incrementi in relazione all'accertamento dei danni reali che risulteranno essere stati riportati dalle strutture e particolarmente dalle colture arboree.

A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al precedente comma, fanno carico gli oneri connessi all'attuazione degli articoli 5, 6, 7 e 10 della presente legge, valutati in complessive lire 35 miliardi, corrispondenti alle somme da iscrivere sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1985 concernenti interessi passivi per operazioni di indebitamento.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 3.

Le misure di pronto intervento previste dall'articolo 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, comprendono anche interventi diretti al ricovero, alla cura ed all'alimentazione del

bestiame ed all'acquisto di mangimi e lettimi; al ripristino delle strutture ed infrastrutture, con particolare riguardo alle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico.

Limitatamente ai danni causati dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge gli interventi diretti al ricovero, alla cura ed all'alimentazione del bestiame di cui al precedente comma possono essere adottati anche a favore degli allevamenti avicoli, cunicoli ed ittici.

MELANDRI. Vorrei osservare che questa tenacia nell'escludere gli allevamenti avicoli, cunicoli ed ittici, non ha fondamento, non si giustifica nella realtà delle cose. Anche se non si tolgono a queste attività a pieno titolo agricole le provvidenze previste dal disegno di legge, si ribadisce una posizione che considero errata e sulla quale manifesto pertanto la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 4.

Nell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, al secondo comma, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) la ricostruzione, il ripristino, la riconversione delle attrezzature e strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, reimpianti di vivai, serre, stalle, viabilità aziendale, mediante concessione di mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Per gli oliveti ed il vivaismo monocolturale specializzato alla produzione dell'olivo danneggiati il mutuo avrà la durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Alle predette operazioni si applicano le disposizioni per la concessione dei mutui di miglioramento fondiario previste dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760. In alternativa ai predetti mutui possono essere concessi

contributi previsti dall'articolo 1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739».

Le provvidenze previste dalla predetta lettera *d*) non sono cumulabili con i contributi della Comunità economica europea per la riconversione colturale.

Le provvidenze previste dalla predetta lettera *d*) possono essere concesse, limitatamente ai danni causati dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge, anche ai capannoni per allevamenti avicoli, cunicoli ed itticoli.

Metto ai voti la lettera *d*) del primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvata.**

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Metto ai voti il terzo comma aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ora ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con le modifiche accolte.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 5.

L'articolo 5 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è sostituito dal seguente:

«Alle aziende agricole singole o associate assuntrici di manodopera, nonchè alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalle Regioni, previa dichiarazione dell'eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla presente legge, che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, è concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. I contributi così sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo al periodo di sospensione.

Qualora le condizioni indicate nel comma precedente si verificino per due o più anni consecutivi, la dilazione dei contributi arretrati, anche se rateizzati in virtù di quanto previsto dal precedente comma, e di quelli in scadenza nei dodici mesi successivi all'ultimo evento per i quali sia stata richiesta la sospensione, è elevata a dieci anni.

Per la regolarizzazione rateale dei predetti debiti contributivi, si applica il tasso di interesse legale aumentato di tre punti.

Nelle zone delimitate ai sensi del primo comma del presente articolo, la sospensione e la successiva rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali vengono accordate dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda da parte delle aziende interessate.

Queste, nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, debbono far pervenire all'ente impositore la documentazione relativa al danno subito, da comprovarsi mediante la attestazione di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel caso in cui non venga rilasciata in tempo utile, potrà essere sostituita da una perizia giurata da presentare entro i sei mesi successivi.

In difetto, l'azienda verrà dichiarata decaduta dai benefici di cui al presente articolo ed il debito contributivo verrà riscosso con le procedure ordinarie, gravato dagli interessi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537».

Il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto alinea non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il sesto alinea nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il settimo alinea non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 5 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 7.

Per gli anni 1985 e 1986, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito per ulteriori novanta giorni all'anno agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle imprese agricole tenute al versamento del contributo previsto dal primo comma dell'articolo 19 della stessa legge 8 agosto 1972, n. 457, che, a causa delle calamità di cui all'articolo 1 della presente legge, abbiano subito un danno non inferiore al 35 per cento del prodotto lordo vendibile. Detto beneficio è concesso a domanda, in deroga al requisito occupazionale previsto dall'ultimo comma del precitato articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nei confronti del personale in forza presso le aziende alla data del verificarsi dell'evento.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, è sostituito dai seguenti:

«Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, a prorogare per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche.

Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti, singoli o associati».

All'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, dopo la parola «precedente» è aggiunta la parola «primo».

Metto ai voti il primo alinea nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo alinea nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il terzo alinea, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il quarto alinea, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il quinto alinea, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**



Metto ai voti l'articolo 8 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90 per cento del danno accertato e comunque in misura non superiore a lire cinque milioni nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire venticinque milioni.

In alternativa alle provvidenze indicate nel precedente comma possono essere concessi alle piccole e medie imprese, individuali e sociali, e agli artigiani, finanziamenti agevolati quinquennali, fino a concorrenza dell'ammontare del danno, per la riparazione e riattivazione degli impianti e la ricostituzione delle normali scorte di esercizio, al tasso di interesse pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le domande di finanziamento agevolato debbono essere presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma del presente articolo, ad un istituto di credito abilitato ad esercitare il credito a medio termine a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, corredate di una perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Le predette domande sono soggette, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle prescrizioni concernenti l'occupazione e di tutte le altre non compatibili con il presente articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo.

Le provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano anche alle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, site nei comuni di Guidonia, Roma, S. Angelo Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro.

Per le finalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 22 miliardi. Per le finalità di cui al comma quarto, è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 8 miliardi.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il secondo, il terzo, il quarto e l'ultimo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 9 con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 10.

Alle imprese operanti nel settore della lavorazione, del commercio all'ingrosso e della esportazione dei prodotti del comparto florovivai-stico ed orticolo, esercenti nelle zone riconosciute danneggiate dalle calamità naturali del dicembre 1984 e gennaio 1985 ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e che commercializzino in forma prevalente prodotti provenienti da aziende agricole site nelle medesime zone e mantengano gli occupati alla data dell'evento calamitoso, è concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi così sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del biennio successivo al periodo di sospensione.

Limitatamente al 1985, alle aziende esportatrici dei comparti floricolo ed orticolo, site nelle zone colpite dalle calamità naturali del dicembre 1984 e gennaio 1985 e che commercializzino in forma prevalente prodotti provenienti da aziende agricole site nelle medesime zone, sono estesi i benefici della Cassa per l'integrazione dei salari di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, per un massimo di 180 giorni.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 10 con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

Gli articoli 11, 12 e 13 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 15,55.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO